REGOLAMENTO (CEE) N. 2272/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1948/76 per quanto riguarda il termine fissato per la fornitura di latte scremato in polvere destinato all'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1948/76 della Commissione, del 5 agosto 1976, che pone a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un primo quantitativo di latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 563/76 e che modifica il regolamento (CEE) n. 789/76 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2079/76 (3), fa obbligo agli organismi d'intervento tedesco e francese di consegnare, tra il 16 agosto ed il 17 settembre 1976, 5 200 tonnellate di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano; che il termine di consegna è risultato troppo ravvicinato e deve essere prorogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1948/76 i termini « tra il 16 agosto ed il 17 settembre 1976 » sono sostituiti dai termini « tra il 16 agosto ed il 1° ottobre 1976 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 213 del 6. 8. 1976, pag. 16.
(3) GU n. L 233 del 24. 8. 1976, pag. 23.